

STATUTO SOCIALE

Associazione "Società Italiana Alpaca"



COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

- 1 . E' costituita una Società di Allevatori e appassionati a carattere tecnico-economico senza fini di lucro denominata "Società Italiana Alpaca";
- 2 . L'Associazione Italiana Alpaca potrà usare la denominazione abbreviata S.I.A. e distinguersi con un proprio marchio;
- 3 . La Società Italiana Alpaca ha sede in Via Madonna Del Lago 13, 61029 Urbino (PU);
- 4 . La Società Italiana Alpaca svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e può nominare propri delegati e delegazioni e costituire uffici distaccati;
- 5 . La durata dell'ente è illimitata;
- 6 . Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la Specie Vicugna Pacos (comunemente chiamato Alpaca), nelle sue due varianti di razza Huacaya e Suri per potenziarne la selezione e l'allevamento, per valorizzarne e potenziarne l'utilizzazione;
- 7 . Mira a promuover e migliorare le qualità della fibra della specie Vicugna Pacos.

Art. 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

- a) Propaganda la divulgazione ed il miglioramento della specie Vicugna Pacos ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) Si propone di associarsi all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati. Può altresì associarsi ad ogni altro Ente nazionale, estero o internazionale avente scopi sociali analoghi a quelli della S.I.A. o ad essi conferenti, dei quali osserverà le norme e le direttive purché non in contrasto con le norme, le direttive ed i regolamenti A.I.A., risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno delegati;

- c) Organizza manifestazioni ed eventi, direttamente o in collaborazione con l'A.I.A., con le Società da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative;
- d) Svolge attività di ricerca e di verifica volti al miglioramento genetico, allo studio, all'incremento ed all'utilizzo della specie Vicugna Pacos;
- e) Cura lo sviluppo del Registro Anagrafico sulla base delle indicazioni ricevute dall'AIA e sulla base dei disciplinari approvati;
- f) Provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica e all'alloggiamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e di vello, di soggetti appartenenti alla specie Vicugna Pacos;
- g) Potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto sociale.

SOCI

Art. 3

Possono essere soci della S.I.A. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse e simpatia per il miglioramento ed il benessere della specie Vicugna Pacos, che non appartengono ad associazioni italiane o estere in contrasto con i principi fondanti della S.I.A e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia accettata dal consiglio.

Art. 4

SOCIETÀ ITALIANA ALPACA

I Soci della si distinguono in:

- a) Ordinari;
- b) Onorari.

Art. 5

L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce, con propria deliberazione, che sarà valida sino a quando non sarà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

Art. 6

Per essere associato alla S.I.A. occorre presentare domanda scritta e firmata, corredata di fotocopia documento di identità in corso di validità indirizzata all'amministrazione. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Segretario dell'Associazione, che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto.

Art. 7

Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una quota sociale, determinata nel suo importo dall'Assemblea. L'anno associativo viene stabilito dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo all'associazione. La quota sociale non è rivalutabile. La prima quota sociale versata al momento della richiesta dell'associazione vale per l'anno in corso. Il Socio potrà presentare un formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1 gennaio successivo.

Art. 8

SOCIETÀ ITALIANA ALPACA

La qualità di Socio è intrasmissibile e si perde:

- a) Per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
- b) Per morosità, successivamente al 28 febbraio di ogni anno;
- c) Per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 28 e seguenti. Chi per qualsiasi ragione cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo;
- d) Per la mancata iscrizione degli animali in suo possesso al REA e la omessa denuncia di importazione, cessione, nascita o morte dei propri animali secondo i termini previsti dal disciplinare.

Art. 9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. L'esercizio del diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) I Comitati Tecnici.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11

L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Il giorno dell'Assemblea ciascun Socio potrà esercitare il diritto di voto, per sé e per altri, eventuali deleganti, dopo essere stato identificato da parte della "segreteria".

Art. 12

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti oppure, qualora il Presidente lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia

a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di ottobre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente. In via straordinaria può essere convocata, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 40 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 14

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) Sul programma generale della Società;
- b) Sulla elezione delle cariche sociali;
- c) Sui rendiconti finanziari;
- d) Sulle modifiche dello Statuto;
- e) Sulla misura della quota associativa;
- f) Su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno. Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, il Presidente dei Proibiviri e due supplenti, i Sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 Consiglieri. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Delibera, altresì, i regolamenti interni dell'Associazione, ivi compresi quelli previsti all'art. 27 del presente Statuto.

Art. 17

SOCIETA' ITALIANA ALPACA

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della Società, di un Segretario e di un Tesoriere.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno quindici giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da un Vice Presidente o, qualora anche questo mancasse, dal Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.



S.I.A.
I COMITATI TECNICI
SOCIETÀ ITALIANA ALPACA

Art. 20

I Comitati Tecnici sono composti di membri volontari dell'associazione più un membro del consiglio, hanno numero variabile e devono eleggere al proprio interno un presidente che relazionerà al Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni e possono venire riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri dei Comitati Tecnici, spetta al Presidente della Società richiederne la sostituzione. I Comitati Tecnici hanno il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici della Società. Essi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo possono avvalersi della consulenza di membri esterni. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della specie in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione

ed all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, al miglioramento e valorizzazione della lana ecc. rientrano nella competenza dei Comitati Tecnici i quali, sottoporranno al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dai Comitati Tecnici.

Art. 21

I comitati tecnici si riuniscono ogni due mesi e riferiranno al consiglio direttivo ogni quattro mesi sui risultati raggiunti. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Comitato è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal socio più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 22

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) Dai beni mobili e immobili;
- b) Dalle somme accantonate;
- c) Da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) Dalle quote annuali versate dai Soci;
- b) Dalle attività di gestione;
- c) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 23

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della S.I.A..

Art. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, che, salvo forza maggiore, dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 25

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il Rendiconto deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione, con la relazione del Consiglio Direttivo, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

ORGANISMI PERIFERICI

Art. 26

Il Consiglio può riconoscere Organismi Periferici allorché ritenga che ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono precisati nei relativi regolamenti.

LE NORME DISCIPLINARI E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 membri: uno eletto dall'Assemblea dei soci, uno nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo nominato dall'incolpato. Non potrà essere eletto o nominato nel collegio chi riveste già incarichi negli organi sociali. Tutti i membri del collegio dovranno essere soci ed essere

scelti di preferenza tra avvocati o magistrati e, in ogni caso, tra persone dotate di competenza ed esperienza in campo giuridico. Il Collegio è presieduto dal membro eletto dall'Assemblea dei Soci. Qualora, per qualsiasi causa venissero a mancare i membri effettivi o i supplenti, questi dovranno essere sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione e rimarranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che sono venuti a mancare. Il Presidente del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni solari: durata e cessazione coincideranno con quelle del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 28

Le denunce a carico di un socio dovranno essere avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo entro tre mesi dal fatto o da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza. A pena di inammissibilità le denunce, dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio dell'esponente, le circostanze ed il momento nei quali il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti e i relativi elementi di prova. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al ricevimento, prenderà visione della denuncia e la inoltrerà entro trenta giorni al Collegio dei Probi Viri. Il Consiglio Direttivo con propria delibera, potrà direttamente promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un socio. La denuncia inoltrata dal Consiglio Direttivo dovrà possedere i requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della e dovrà essere inviata al CPV entro trenta giorni dalla delibera assunta dal CDN. Nella stessa riunione in cui il CDN prenderà visione della denuncia, ovvero delibererà di inoltrare denuncia a carico di un socio, il CDN provvederà a nominare il componente del Collegio dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente del Collegio.

Art. 29

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione del socio, il Collegio dei Probiviri, nell'adottare la sospensione nella misura massima prevista, avanzerà al Consiglio Direttivo anche la proposta motivata del provvedimento di espulsione, che, divenuta esecutiva, dovrà essere sottoposta dal CDN all'Assemblea Generale dei Soci la quale si pronuncerà nella prima assemblea utile in merito all'espulsione del socio.

VARIE

Art. 30

Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 31

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

